



## LA NUOVA MAPPA DELLE SCADENZE PER IL 2017

## PREMESSA

Il DL 193/2016 e la Legge di bilancio per il 2017 hanno riscritto completamente la mappa delle scadenze e degli adempimenti a partire dall'anno 2017.

Si profila quindi per i contribuenti ed i loro professionisti una serie di nuovi adempimenti che andranno onorati da parte dei soggetti coinvolti, ciò con enorme aggravio di lavoro per i consulenti.

Vediamo nel dettaglio la nuova mappa delle scadenze e illustriamo brevemente anche i vari adempimenti.

Scadenza	Adempimento	Commento
16/01/2017	Versamento ritenute (fiscali e previdenziali) relative a dicembre 2016	Per tale adempimento nulla cambia, e quindi, il versamento sarà eseguito sempre entro il 16 del mese successivo quello di corresponsione del compenso.
25/01/2017	Elenchi Intrastat relativi a dicembre 2016 o IV° trimestre 2016	<p><b>Per tale adempimento nulla cambia poiché le modifiche introdotte dal DL 193/2016 hanno validità a valere dalle prime scadenze del 2017<sup>1</sup>.</b></p> <p>Si profila quindi come segue la mappa delle scadenze relativamente ai modelli INTRASTAT:</p> <p><b>Scadenza del 25.01.2017</b> – nessuna modifica – sarà necessario comunicare l’ammontare degli acquisiti e delle vendite intracomunitarie relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IV trimestre 2016 (ottobre- novembre – dicembre)</li> <li>• Mese di dicembre 2016</li> </ul> <p><b>Dall’1.1.2017</b>, a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25.02.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT</li> <li>• 25.04.2017 per i contribuenti con periodicità trimestrale INTRASTAT</li> </ul> <p>Non sarà più necessario comunicare l’ammontare degli acquisti intracomunitari.</p>
30/01/2017 (poiché il 29/01 è domenica)	Modello Unico/2017 integrativo per modificare la scelta da “rimborso” a “utilizzo in compensazione” del credito (integrativa art. 2, co. 8-ter, DPR. n. 322/98)	L’integrativa in commento può essere fatta entro 120 giorni dal 30/09/2016
31/01/2017	Comunicazione al sistema TS	Trasmissione, al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2016, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, secondo quanto previsto dal decreto 1/9/2016 del Ministro MEF (attuativo dell’art. 3, comma 4 D.Lgs. 175/2014) che prevede l’ampliamento ad ulteriori soggetti dell’obbligo di trasmissione dei dati. <sup>2</sup>

16/02/2017	Versamento liquidazione IVA mensile (mese gennaio 2017)	Detto versamento sarà eseguito sempre entro il 16 del mese successivo quello di riferimento e non ha subito variazioni.
25/02/2017	Elenchi Intrastat relativi a gennaio 2017	<b>Dall'1.1.2017</b> , a valere quindi sulla scadenza del 25.02.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT non sarà più necessario comunicare l'ammontare degli acquisti intracomunitari.  Resta in vigore l'obbligo di comunicazione delle vendite intracomunitarie così come disposto negli anni passati.
28/02/2017	Dichiarazione IVA/2017 (anno 2016)	L'adempimento non risulta modificato, essendo già stato previsto dalla riformulazione dell'art. 8bis, DPR 322/1998 – detta previsione normativa è stata successivamente riformulata a seguito dell'introduzione del DL 193/2016 prevedendo che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per l'anno d'imposta 2016 il termine ultimo per l'invio telematico della dichiarazione annuale IVA debba coincidere con il giorno 28.02.2017</li> <li>• Per gli anni d'imposta 2017 e successivi, il periodo di trasmissione telematica della dichiarazione annuale IVA è previsto dal 1.02 al 30.04 di ogni anno successivo a quello da dichiarare<sup>3</sup>.</li> </ul>
28/02/2017	Conguagli 2016 dipendenti	Detto adempimento non ha subito modifiche

<sup>1</sup> Art. 4, DL 193/2016. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2017**. Dalla stessa data:

... omissis...

b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, **sono soppresse**.

<sup>2</sup> Per le specifiche e gli obblighi relativi a tale adempimento si veda il link:

[http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale\\_tessera\\_sanitaria/sts\\_sanita/home/sistema+ts+informa/normativa+e+disposizioni/indice+temporale/anno+2016](http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/sistema+ts+informa/normativa+e+disposizioni/indice+temporale/anno+2016)

<sup>3</sup> Art. 4, DL 193/2016 lett. c) all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «nel mese di febbraio», sono sostituite dalle seguenti: «per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il **1° febbraio e il 30 aprile**»;

<p>07/03/2017</p>	<p>Invio CU/2017 (anno 2016) all'agenzia delle entrate</p>	<p>Anche detto adempimento non ha subito modifiche, in materia si segnala, come si vedrà in prossimità della scadenza del giorno 31.03 che è stato modificato il termine dal giorno 28.02 al giorno 31.03 di consegna della CU al percettore delle somme.</p>
<p>16/03/2017</p>	<p>Saldo IVA 2016 (o prima rata del saldo)</p>	<p>Tale adempimento è stato modificato come segue. Se da un lato è <b>venuta meno</b> la possibilità di poter presentare telematicamente la dichiarazione annuale IVA unitamente al modello Unico/2017 (detta possibilità infatti è stata eliminata in favore della sola presentazione autonoma della dichiarazione annuale IVA entro il 28.02 per l'anno d'imposta 2016 ed entro il 30.04 per gli anni d'imposta 2017 e successivi), Non è tuttavia venuta meno, e quindi è stata conservata, la possibilità di pagare entro il 30/06/2017 (e non entro il 16/06) il saldo IVA 2016 risultante da dichiarazione IVA annuale.</p> <p>Il pagamento in questo modo comporta l'applicazione di una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese (con possibilità di un ulteriore 0,40% se il pagamento slitta ai 30 giorni successivi il 30/06/2017).</p> <p>Si tratta infatti della famosa misura relativa al c.d. TAX DAY introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, secondo la quale le somme derivanti dalla compilazione del modello UNICO e conseguentemente anche il saldo dell'IVA non vengono più versate il giorno 16 del mese di giugno (senza maggiorazione dello 0,4%) o il giorno 16 luglio (con maggiorazione dello 0,4%) ma la scadenza del 16 slitta, rispettivamente, al giorno 30.06 o 30.07</p>
<p>25/03/2017</p>	<p>Elenchi Intrastat relativi a febbraio 2017</p>	<p><b>Dall'1.1.2017</b>, a valere quindi sulla scadenza del 25.03.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT non sarà più necessario comunicare l'ammontare degli acquisti intracomunitari.</p> <p>Resta in vigore l'obbligo di comunicazione delle vendite intracomunitarie così come disposto negli anni passati.</p>

<p><b>31/03/2017</b></p>	<p>Consegna CU/2017 al lavoratore</p>	<p>L'adempimento è stato modificato concedendo un mese di tempo in più ai sostituti d'imposta per la consegna delle CU, precedentemente inviate telematicamente entro il 7.03, infatti la scadenza originaria di consegna ai percettori delle somme prima era fissata entro il 28/02 ora è fissata entro il 31.03.<sup>4</sup></p>
<p><b>31/03/2017</b></p>	<p>Richiesta di definizione agevolata cartelle Equitalia (Modello DA1)</p>	<p>Ai fini della richiesta della definizione agevolata in commento, c.d. "rottamazione dei ruoli" il debitore interessato è tenuto a presentare entro il 31 marzo 2017, apposita istanza, modello DA1, all'Agente della riscossione.</p> <p>Tale modello è disponibile sul sito di Equitalia al seguente percorso web Home - Modulistica - Definizione agevolata.</p> <p>Le scadenze delle rate oggetto di dilazione possono essere così individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto);</li> <li>➤ 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto);</li> <li>➤ 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto);</li> <li>➤ 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);</li> <li>➤ 5° a rata a settembre 2018 (15% del dovuto).</li> </ul> <p>Le rate di cui sopra verranno comunicate da Equitalia, previo esame della documentazione pervenuta, entro il 31.05.2017<sup>5</sup>.</p>
<p><b>26/04/2017</b> <b>(cadendo il giorno</b> <b>25/04 in un giorno</b> <b>festivo)</b></p>	<p>Elenchi Intrastat relativi a marzo 2017 e I trimestre 2017</p>	<p><b>Dall'1.1.2017</b>, a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25.05.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT</li> <li>• 25.04.2017 per i contribuenti con periodicità trimestrale INTRASTAT</li> </ul> <p>Non sarà più necessario comunicare l'ammontare degli acquisti intracomunitari.</p> <p>Restano in vigore gli obblighi relativi alle vendite intracomunitarie.</p>

<sup>4</sup> Art. 7ter, DL 193/2016, co. 14. All'articolo 4, comma 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, l parole: "28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo".

<sup>5</sup> Si prenda visione di quanto contenuto negli artt. da 1 a 6 del DL 193/2016

16/05/2017	Versamento liquidazione IVA trimestrale (I° trimestre)	Detto obbligo di versamento sarà eseguito sempre entro il 16 del secondo mese successivo quello del trimestre di riferimento – non ha subito modificazioni.
	Versamento prima rata contributi artigiani e commercianti dovuti sul minimale 2017	L'obbligo dei versamenti delle somme fisse relative ai commercianti ed artigiani iscritti all'INPS non ha subito modifiche.  Ciò che muterà, come di consueto è l'ammontare del reddito minimale su cui vengono calcolate dette somme.
25/05/2017	Elenchi Intrastat relativi a aprile 2017	<b>Dall'1.1.2017</b> , a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del 26.04.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT  Non sarà più necessario comunicare l'ammontare degli acquisti intracomunitari.  Restano in vigore gli obblighi relativi alle vendite intracomunitarie.
31/05/2017	Responso di Equitalia alla richiesta di definizione agevolata delle cartelle	Attenzione: si veda quanto illustrato relativamente alla scadenza del giorno 31.03.2017 denominata: <i>"Richiesta di definizione agevolata cartelle Equitalia (Modello DA1)"</i> <sup>6</sup>
	Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA (I° trimestre 2017 e mesi gennaio, febbraio e marzo)	Molto importante: primo adempimento in scadenza relativo alle comunicazioni trimestrali introdotte dall'art. 4, co.1, DL 193/2016, che ha modificato il DL 78/2010 introducendo il nuovo art. 21bis.  Secondo tale adempimento i contribuenti titolari di partita IVA saranno obbligati all'invio telematico delle risultanze delle liquidazioni IVA.

<sup>6</sup> Ai fini della richiesta della definizione agevolata in commento, c.d. "rottamazione dei ruoli" il debitore interessato è tenuto a presentare entro il 31 marzo 2017, apposita istanza, modello DA1, all'Agente della riscossione.

Tale modello è disponibile sul sito di Equitalia al seguente percorso web Home - Modulistica - Definizione agevolata.

Le scadenze delle rate oggetto di dilazione possono essere così individuate:

- 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto);
- 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto);
- 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto);
- 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);
- 5° a rata a settembre 2018 (15% del dovuto).

Le rate di cui sopra verranno comunicate da Equitalia, previo esame della documentazione pervenuta, entro il 31.05.2017

		<p><b>Scadenze:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 31.05 I trimestre</li> <li>• 16.09 II trimestre</li> <li>• 30.11. II trimestre</li> <li>• 28(29).02 IV trimestre</li> </ul> <p><b>Contenuto:</b> il contenuto di dette comunicazioni è demandato a successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora emanato.</p> <p>Soggetti esclusi: i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, a meno che in corso d’anno non vengano meno i presupposti di esonero<sup>7</sup>.</p>
<b>16/06/2017</b>	Acconto IMU e TASI 2017	<p>Nessuna modifica ha subito la scadenza relativa al versamento dell’acconto relativo ad IMU e TASI per l’anno d’imposta in corso (2017).</p> <p>Per eventuali esenzioni o modifiche di aliquote si consiglia di prendere visione delle singole delibere comunali.</p>
<b>16/06/2017</b> <b>(o 30 giorni successivi con maggiorazione 0,40%)</b>	Acconto cedolare secca 2017	La scadenza di detto versamento non ha subito modifiche rispetto al passato.
<b>25/06/2017</b>	Elenchi Intrastat relativi a maggio 2017	<p><b>Dall’1.1.2017</b>, a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del 26.05.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT</p> <p>Non sarà più necessario comunicare l’ammontare degli acquisti intracomunitari.</p> <p>Restano in vigore gli obblighi relativi alle vendite intracomunitarie.</p>
<b>30/06/2017</b> <b>(o 30 giorni successivi con maggiorazione 0,40%)</b>	Saldo cedolare secca 2016	La scadenza dei versamenti evidenziati accanto era prima fissata al 16/06 o 16/07 con maggiorazione 0,40% ora passa al 30.06 o 30.07 rispettivamente senza e con maggiorazione dello 0,4%
	Saldo e 1° acconto altre imposte (IRPEF, IRES, ecc.) e contributi previdenziali eccedenti il minimale	

<p><b>23 luglio 2017</b></p>	<p>I caf inviano i 730 all’Agenzia delle Entrate (a condizione che entro il 7 luglio siano inviate l’80% dei Modelli 730)</p> <p>Invio precompilata da parte del contribuente</p>	<p>In origine prevista per il giorno 7 luglio, prorogata al giorno 23 luglio per gli anni d’imposta 2014 e 2015, diviene, la data del 23 luglio, a decorrere dall’anno 2016, a regime.</p>
<p><b>Luglio 2017</b></p>	<p>Versamento prima o unica rata definizione Equitalia</p>	<p>Ai fini della richiesta della definizione agevolata in commento, c.d. “rottamazione dei ruoli” il debitore interessato è tenuto a presentare entro il 31 marzo 2017, apposita istanza, modello DA1, all’Agente della riscossione.</p> <p>Tale modello è disponibile sul sito di Equitalia al seguente percorso web Home - Modulistica - Definizione agevolata.</p> <p>Le scadenze delle rate oggetto di dilazione possono essere così individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto);</li> <li>➤ 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto);</li> <li>➤ 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto);</li> <li>➤ 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);</li> <li>➤ 5° a rata a settembre 2018 (15% del dovuto).</li> </ul> <p>Le rate di cui sopra verranno comunicate da Equitalia, previo esame della documentazione pervenuta, entro il 31.05.2017<sup>8</sup>.</p>
<p><b>25/07/2017</b></p>	<p>Elenchi Intrastat relativi a giugno 2017 e II trimestre 2017</p>	<p><b>Dall’1.1.2017</b>, a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25.07.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT</li> <li>• 25.07.2017 per i contribuenti con periodicità trimestrale INTRASTAT</li> </ul> <p>Non sarà più necessario comunicare l’ammontare degli acquisti intracomunitari.</p> <p>Restano in vigore gli obblighi relativi alle vendite intracomunitarie.</p>

<sup>8</sup> Si prenda visione di quanto contenuto negli artt. da 1 a 6 del DL 193/2016

25/07/2017	Spesometro I° semestre 2017	
25/08/2017	Elenchi Intrastat relativi a luglio 2017	<p><b>Dall'1.1.2017</b>, a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del 25.07.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT</p> <p>Non sarà più necessario comunicare l'ammontare degli acquisti intracomunitari.</p> <p>Restano in vigore gli obblighi relativi alle vendite intracomunitarie.</p>
Settembre 2017	Versamento II° rata definizione Equitalia	<p>Ai fini della richiesta della definizione agevolata in commento, c.d. "rottamazione dei ruoli" il debitore interessato è tenuto a presentare entro il 31 marzo 2017, apposita istanza, modello DA1, all'Agente della riscossione.</p> <p>Tale modello è disponibile sul sito di Equitalia al seguente percorso web Home - Modulistica - Definizione agevolata.</p> <p>Le scadenze delle rate oggetto di dilazione possono essere così individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto);</li> <li>➤ 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto);</li> <li>➤ 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto);</li> <li>➤ 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);</li> <li>➤ 5° a rata a settembre 2018 (15% del dovuto).</li> </ul> <p>Le rate di cui sopra verranno comunicate da Equitalia, previo esame della documentazione pervenuta, entro il 31.05.2017<sup>9</sup>.</p>
18/09/2017  (la scadenza sarebbe il 16/09 che però è sabato)	Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA (II° trimestre 2017 e mesi aprile, maggio e giugno)	<p>Molto importante: secondo adempimento in scadenza relativo alle comunicazioni trimestrali introdotte dall'art. 4, co.1, DL 193/2016, che ha modificato il DL 78/2010 introducendo il nuovo art. 21bis.</p> <p>Secondo tale adempimento i contribuenti titolari di partita IVA saranno obbligati all'invio telematico delle risultanze delle liquidazioni IVA.</p> <p><b>Scadenze:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 31.05 I trimestre</li> <li>• 16.09 II trimestre</li> </ul>

<sup>9</sup> Si prenda visione di quanto contenuto negli artt. da 1 a 6 del DL 193/2016

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30.11. Il trimestre</li> <li>• 28(29).02 IV trimestre</li> </ul> <p><b>Contenuto:</b> il contenuto di dette comunicazioni è demandato a successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora emanato.</p> <p>Soggetti esclusi: i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, a meno che in corso d’anno non vengano meno i presupposti di esonero.</p>
25/09/2017	Elenchi Intrastat relativi a agosto 2017	<p><b>Dall’1.1.2017</b>, a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del 25.08.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT</p> <p>Non sarà più necessario comunicare l’ammontare degli acquisti intracomunitari.</p> <p>Restano in vigore gli obblighi relativi alle vendite intracomunitarie.</p>
25/10/2017	Elenchi Intrastat relativi a settembre 2017 e II trimestre 2017	<p><b>Dall’1.1.2017</b>, a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25.10.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT</li> <li>• 25.10.2017 per i contribuenti con periodicità trimestrale INTRASTAT</li> </ul> <p>Non sarà più necessario comunicare l’ammontare degli acquisti intracomunitari.</p> <p>Restano in vigore gli obblighi relativi alle vendite intracomunitarie.</p> <p>ATTENZIONE: RELATIVAMENTE AI CONTRIBUNETI CON PERIODICITA’ TRIMESTRALE INTRASTAT LA PROSSIMA SCADENZA E’ PREVISTA PER IL GIORNO 25.04.2018</p>
Novembre 2017	Versamento III° rata definizione Equitalia	<p>Ai fini della richiesta della definizione agevolata in commento, c.d. “rottamazione dei ruoli” il debitore interessato è tenuto a presentare entro il 31 marzo 2017, apposita istanza, modello DA1, all’Agente della riscossione.</p> <p>Tale modello è disponibile sul sito di Equitalia al seguente percorso web Home - Modulistica - Definizione agevolata.</p>

		<p>Le scadenze delle rate oggetto di dilazione possono essere così individuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto);</li> <li>➤ 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto);</li> <li>➤ 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto);</li> <li>➤ 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);</li> <li>➤ 5° a rata a settembre 2018 (15% del dovuto).</li> </ul> <p>Le rate di cui sopra verranno comunicate da Equitalia, previo esame della documentazione pervenuta, entro il 31.05.2017<sup>10</sup>.</p>
25/11/2017	Elenchi Intrastat relativi a ottobre 2017	<p><b>Dall'1.1.2017</b>, a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del 25.11.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT</p> <p>Non sarà più necessario comunicare l'ammontare degli acquisti intracomunitari.</p> <p>Restano in vigore gli obblighi relativi alle vendite intracomunitarie.</p>
30/11/2017	Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA (III° trimestre 2017 e mesi luglio, agosto e settembre)	<p>Molto importante: terzo adempimento in scadenza relativo alle comunicazioni trimestrali introdotte dall'art. 4, co.1, DL 193/2016, che ha modificato il DL 78/2010 introducendo il nuovo art. 21bis.</p> <p>Secondo tale adempimento i contribuenti titolari di partita IVA saranno obbligati all'invio telematico delle risultanze delle liquidazioni IVA.</p> <p><b>Scadenze:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 31.05 I trimestre</li> <li>• 16.09 II trimestre</li> <li>• 30.11. II trimestre</li> <li>• 28(29).02 IV trimestre</li> </ul> <p><b>Contenuto:</b> il contenuto di dette comunicazioni è demandato a successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora emanato.</p>

<sup>10</sup> Si prenda visione di quanto contenuto negli artt. da 1 a 6 del DL 193/2016

		Soggetti esclusi: i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, a meno che in corso d'anno non vengano meno i presupposti di esonero.
	II° o unico acconto imposte e contributi	Dette scadenze non hanno subito variazioni
<b>18/12/2017</b> (Poiché il 16/12 è sabato)	Saldo IMU e TASI 2017	Dette scadenze non hanno subito variazioni
<b>27/12/2017</b>	Elenchi Intrastat relativi a novembre 2017	<b>Dall'1.1.2017</b> , a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del 27.12.2017 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT Non sarà più necessario comunicare l'ammontare degli acquisti intracomunitari. Restano in vigore gli obblighi relativi alle vendite intracomunitarie.
<b>29/12/2017 (che slitta al 2/1/2018)</b>	Dichiarazione fiscale "tardiva"	Dette scadenze non hanno subito variazioni
<b>25/01/2018</b>	Elenchi Intrastat relativi a dicembre 2017	<b>Dall'1.1.2017</b> , a valere quindi sulle scadenze rispettivamente del 25.01.2018 per i contribuenti con periodicità mensile INTRASTAT Non sarà più necessario comunicare l'ammontare degli acquisti intracomunitari. Restano in vigore gli obblighi relativi alle vendite intracomunitarie.
<b>28/02/2018</b>	Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA (III° trimestre 2017 e mesi luglio, agosto e settembre)	Molto importante: terzo adempimento in scadenza relativo alle comunicazioni trimestrali introdotte dall'art. 4, co.1, DL 193/2016, che ha modificato il DL 78/2010 introducendo il nuovo art. 21bis. Secondo tale adempimento i contribuenti titolari di partita IVA saranno obbligati all'invio telematico delle risultanze delle liquidazioni IVA. <b>Scadenze:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 31.05 I trimestre</li> <li>• 16.09 II trimestre</li> <li>• 30.11. II trimestre</li> <li>• 28(29).02 IV trimestre</li> </ul>

		<p><b>Contenuto:</b> il contenuto di dette comunicazioni è demandato a successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora emanato.</p> <p>Soggetti esclusi: i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, a meno che in corso d’anno non vengano meno i presupposti di esonero.</p>
--	--	---

Di seguito si riportano le principali scadenze evidenziando nel particolare come esse erano modulate nell'anno 2016 e precedenti.

Principali scadenze introdotte o rimodulate con nuove scadenze		
Adempimento	Prima del DI 193	NOVITA' DAL 2017
Rilascio Certificazione Unica 2017 (redditi 2016)	28 febbraio	31 marzo 2017
Domanda Definizione agevolata Equitalia	....	31 marzo 2017
Responso Equitalia a definizione agevolata	....	31 maggio 2017
Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA (I° trimestre 2017)	....	31 maggio 2017
Saldo e I° acconto altre imposte (IRPEF, IRES, ecc.) e contributi	16 giugno (o 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%)	30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%)
Saldo cedolare secca	16 giugno (o 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%)	30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%)
Saldo e I° acconto imposte società che approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta	Entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta
Saldo e I° acconto imposte società che approva il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Entro il giorno 16 del mese successivo quello di approvazione del bilancio	Entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di approvazione del bilancio
Versamento prima o unica rata definizione agevolazione Equitalia	....	Luglio 2017
Spesometro semestrale (I° semestre 2017)	....	25 luglio 2017
Versamento seconda rata definizione agevolazione Equitalia	....	Settembre 2017
Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA (II° trimestre 2017)	....	18 settembre 2017 (e non il 16/09 poiché sabato)
Versamento terza rata definizione agevolazione Equitalia	....	Novembre 2017
Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA (III° trimestre 2017)	....	30 Novembre 2017

Scadenze ed adempimenti introdotti o eliminati dal 1.1.2017	
Adempimento	Mese di scadenza
Nuovo spesometro	<p>Per l'anno 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25.07.2017 relativamente al I semestre</li> <li>• 25.01.2018 relativamente al II semestre</li> </ul> <p>A partire dall'anno 2018 le scadenze saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 31.05 I trimestre</li> <li>• 16.09 II trimestre</li> <li>• 30.11 III trimestre</li> <li>• 28/29.02 dell'anno successivo IV trimestre</li> </ul>
Liquidazioni IVA telematiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 31.05 I trimestre</li> <li>• 16.09 II trimestre</li> <li>• 30.11 III trimestre</li> <li>• 28/29.02 dell'anno successivo IV trimestre</li> </ul>
Intrastat acquisti – scadenza mensile	Scadenza eliminata già dal 2017
Comunicazione black list	Scadenza eliminata già dal 2017
Comunicazione polivalente acquisti senza IVA da San Marino	Scadenza eliminata già dal 2017

Nuove scadenze per imposte e contributi		
Adempimento	Scadenza 2017	Quali imposte
Saldo 2016 e 1° Acconto 2017	30 giugno 2017 (o successivi 30 con maggiorazione dello 0,40%)  Dunque, non più 16/06 (o successivi 30 giorni con maggiorazione 0,40%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ IRPEF e relative addizionali;</li> <li>⇒ Anticipo Irpef 20% tassazione separata</li> <li>⇒ Imposta sostitutiva forfettari e regime di vantaggio</li> <li>⇒ IRES;</li> <li>⇒ Maggiorazione IRES 10,50% per società di comodo</li> <li>⇒ IRAP</li> <li>⇒ IVA</li> <li>⇒ IVIE e IVAFE</li> <li>⇒ Contributi INPS artigiano e commercianti</li> <li>⇒ Contributi Inps gestione separata;</li> <li>⇒ Saldo cedolare secca (il 1° acconto resta al 16/06)</li> </ul>

Adempimento	Com'era	Note
730 precompilato	È posticipata al 23 luglio il termine entro cui il contribuente può inviarlo direttamente all'Agenzia delle Entrate	Prima era il 7 luglio (che veniva di volta in volta prorogato)
Per i caf	Entro il 23 luglio i caf possono: <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ comunicare all'Agenzia delle Entrate il prospetto di liquidazione dei 730;</li> <li>⇒ trasmettere telematicamente all'Agenzia i Modelli 730;</li> <li>⇒ consegnare copia del 730 al contribuente</li> </ul>	Anche ciò prima era permesso fino al 7 luglio (e veniva prorogato di volta in volta).  Ad ogni modo affinché ciò sia possibile e necessario che sia rispettata la seguente condizione:  ⇒ entro il 7 luglio il caf abbia trasmesso almeno l'80% dei modelli 730 predisposti.
L'infedeltà del visto	Il CAF o il professionista può rimediare: <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ trasmettendo (anche dopo il 10/11) una dichiarazione "rettificativa" oppure (se il contribuente non vuole presentare la nuova dichiarazione) una comunicazione rettificativa il cui contenuto è definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</li> </ul>	È dovuta sanzione da 258 euro a 2.582 euro con possibilità di ravvedimento ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 472/1997)

<b>Scadenze 2017 Rottamazione Equitalia</b>	
<b>Scadenza</b>	<b>Adempimento</b>
31/03/2017	Presentazione modello DA1
31/05/2017	Responso Equitalia
Luglio 2017	Versamento I° o unica rata
Settembre 2017	Versamento II° rata
Novembre 2017	Versamento III° rata

<b>Altre scadenze invariate</b>	
<b>Adempimento</b>	<b>Scadenza 2017</b>
Modello UNICO/2017 e IRAP/2017 (anno d'imposta 2016)	30/09/2017 (che però slitta al 2/10/2017)
Modello 730/2017 correttivo	25/10/2016
II° o unico acconto 2017 (imposte e contributi)	30/11/2017
II° o unico acconto cedolare secca 2017	30/11/2017
Acconto IVA 2017	27/12/2017
Dichiarazione "tardiva" (es. Modello Unico/2017 tardivo)	Entro il 29/12/2017 (che però slitta al 2/1/2017)